

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI
de ASSOCIAZIONE "INSIEME PER MANO"**

VIA ROMA 45 – 24027 NEMBRO (BG)

Codice Fiscale 97465070155

Addì 24 del mese di gennaio dell'anno 2026 alle ore 21.00 si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede sita a Nembro (BG) in via Roma n 45, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "*Insieme per Mano*", per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica e approvazione del nuovo Statuto associativo ai fini dell'adeguamento al D.lgs. 117/2017;

2. Varie ed eventuali.

Su designazione dei Sigg. Soci presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, dott.ssa Stefania Bonomi, la quale chiama a fungere da segretario, su designazione degli intervenuti, la sig.ra Cristina Bonomi, che accetta.

Il Presidente, constatando che:

- l'Assemblea dei Soci è stata convocata mediante apposito avviso di convocazione inviato ai signori Soci, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente;
- l'Assemblea dei Soci in prima convocazione, fissata per il giorno 23 gennaio 2026 alle ore 08.00 è risultata deserta;
- è presente la maggioranza dei soci, i cui nomi e di quelli rappresentati per delega, sono contenuti in un foglio allegato al presente verbale, che ne diviene parte essenziale dello stesso, da conservare agli atti dell'Associazione;
- sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo;

DICHARA

pertanto, validamente costituita l'Assemblea dei Soci riunitasi in seconda convocazione, ai sensi degli artt. 17 e 37 dello statuto vigente, ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

La Presidente espone ai presenti che la proposta di modifica dello Statuto si rende necessaria al fine di adeguare lo stesso alla normativa introdotta dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), anche in considerazione dell'avvenuta abrogazione della qualifica di ONLUS.

Viene ricordato che, entro il 31 marzo 2026, gli enti già ONLUS sono tenuti a deliberare:

- l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oppure
- la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'iscrizione al RUNTS consentirà all'Associazione di proseguire le proprie attività istituzionali, di sviluppare nuovi progetti, nonché di beneficiare delle agevolazioni fiscali e normative previste per gli Enti del Terzo Settore.

Considerati gli obiettivi futuri e le nuove attività che l'Associazione intende sviluppare, si procederà a chiedere l'iscrizione al Registro del Terzo Settore nella categoria 7: *Altri Enti del Terzo Settore*. Tale scelta è motivata anche dal recente ampliamento delle attività svolte dall'Ente e dall'acquisto dell'immobile destinato a divenire una casa rifugio.

Al termine della trattazione il Presidente consegna ai presenti copia della bozza del nuovo statuto, già condivisa con i soci per le vie brevi, e ne dà lettura integrale. Con l'iscrizione al RUNTS, l'Associazione assumerà la denominazione "*Insieme per Mano ETS*".

Il Presidente, terminata la lettura, fornisce tutte le spiegazioni e gli approfondimenti richiesti dai presenti.

Completata l'illustrazione, dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea, con voto unanime dei presenti

DELIBERA

1. di approvare e adottare il nuovo statuto associativo, redatto in conformità al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche, posto in Allegato A al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;



2. di conferire mandato alla Presidente affinché proceda sia alla registrazione del presente verbale e del nuovo statuto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sia alla presentazione della richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 23.00.

Nembro (BG), li 24 gennaio 2026

IL SEGRETARIO

(Cristina Bonomi)

Cristina Bonomi

IL PRESIDENTE

(Stefania Bonomi)

Stefania Bonomi

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2
Registrato a Bergamo

Il 10/02/2026

al n. 114 Serie 3

con Euro 200,00

DUECENTO/09

ESENTE IMPOSTA DI BOLLO

IL FUNZIONARIO
(Stefano CAMERINO)

Stefano Camerino
Firma su delega del Direttore Provinciale Claudio Notti



STATUTO

Associazione

INSIEME PER MANO ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "INSIEME PER MANO ETS", da ora in avanti detta "*associazione*", con sede legale nel Comune di Nembro (BG) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

ART. 2

(Finalità)

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

INSIEME PER MANO ETS nello specifico opera per la promozione della dignità della persona, dell'inclusione sociale e dello sviluppo umano, con particolare attenzione alle persone, ai gruppi e alle comunità che vivono condizioni di fragilità, marginalità o svantaggio sociale, economico, educativo o relazionale.

L'Associazione opera sia in Italia sia all'estero, in coerenza con i propri valori e le proprie finalità, privilegiando un approccio partecipativo, relazionale e orientato allo sviluppo sostenibile delle persone e delle comunità.

ART. 3

(Attività di interesse generale)

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b)
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l)
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n)

Stefania Zano

Christina Zano

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q)
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r)
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u)
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v)
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).

In particolare, l'Associazione si propone di:

- lavorare assieme alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e con chiunque si trovi in situazioni di povertà o di emarginazione per contribuire fattivamente all'emancipazione dalla povertà, dall'ignoranza e dall'emarginazione;
- promuovere progetti nel campo dell'assistenza sociale, educativa, socio-sanitaria e dello sviluppo psicofisico di minori e adulti, con particolare favore per coloro che vivono in paesi o aree di svantaggio sociale ed economico, aventi lo scopo di eliminare ogni forma di povertà e di sottosviluppo;
- promuovere progetti nel campo della formazione e dell'educazione non formale dei minori e adulti con particolare favore per coloro che vivono in paesi o aree di svantaggio sociale ed economico, aventi lo scopo di promuovere un dialogo interculturale, i valori della tolleranza e non discriminazione e l'acquisizione di competenze utili all'inclusione di persone socialmente ed economicamente vulnerabili
- promuovere progetti che favoriscono lo sviluppo personale, sociale e professionale dei partecipanti con particolare riguardo ai giovani;
- svolgere attività di carattere psicologico, terapeutico e di sostegno emotivo a favore di soggetti fragili e/o svantaggiati mediante l'impiego di personale medico e sanitario, anche volontario, iscritto ai rispettivi albi e collegi, nel rispetto della normativa vigente in materia di professioni protette;
- avviare progetti di formazione alle competenze emozionali e relazionali rivolti a coloro che offrono il proprio servizio alle comunità in condizioni di svantaggio;
- stabilire rapporti di costante collaborazione con le autorità e con qualunque organismo pubblico o privato si ritenga opportuno, per esaminare e realizzare iniziative relative e miranti allo sviluppo dei popoli e degli individui;
- promuovere, sostenere attività con altri enti o gruppi aventi scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell'associazione, sia in Italia che all'estero;
- collaborare con enti pubblici e privati italiani ed esteri e con strutture statali, con la possibilità di ricevere contributi di qualsiasi natura;
- divenire socio di enti, società ed altri ETS aventi finalità similari e sinergiche con la propria;
- promuovere, sostenere corsi ed attività di formazione professionale e tecnica sia in Italia che all'estero;
- promuovere, sostenere manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, manifestazioni e attività sportive e di spettacolo;
- promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative dell'Associazione;
- curare pubblicazioni per illustrare, informare e formare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con l'Associazione e le sue attività.

ART. 4

Stefano Bona

Cristina Bona

(Attività diverse e raccolta fondi)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui al presente articolo a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022. Le raccolte fondi potranno essere espletate anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

ART. 5

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività statutarie e istituzionali con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga i propri dati anagrafici nonché la dichiarazione di conoscere e accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo dell'amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi, se maggiorenni;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- frequentare i locali sociali secondo i limiti stabiliti dall'Organo di amministrazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Stefania Bona

Cristina Bona

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

È vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve informare in forma scritta l'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare apposita deliberazione.

Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

L'associato può decadere, inoltre, automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione, per mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi dalla data deliberata dall'Assemblea.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- il Revisore legale, nei casi previsti dalla legge.

L'Organo di amministrazione, l'Organo di controllo ed il Revisore Legale possono percepire compensi, purché tali compensi siano proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze; tali compensi comunque non devono essere superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; tenendo, inoltre, conto di tutte le disposizioni previste in materia dal D.lgs. 117/2017.

Ad essi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 9

(Assemblea)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un singolo voto. Nel caso di soci persone fisiche minorenni, l'esercizio del diritto di voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Stefano Poma

Christine Bower

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, da parte del Presidente, è effettuata mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo lettera o tramite strumenti elettronici, contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima, ed eventualmente della seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno. La comunicazione deve essere spedita almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio oppure su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati oppure da almeno un terzo dei componenti dell'Organo di Amministrazione e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

ART. 10

(Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze inderogabili

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e la relazione di missione, se predisposta;
- approva il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo, qualora predisposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera l'importo complessivo del compenso, per tutta la durata dell'incarico, attribuito all'Organo di Amministrazione e all'Organo di controllo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea dei Soci ordinaria delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentanti per delega.

L'Assemblea dei Soci straordinaria delibera con la presenza in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei soci iscritti nel libro soci e il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei presenti fisicamente o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea dei Soci anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni. Le votazioni avvengono in forma palese ad eccezione di quelle relative alle persone nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Stefano Zomer

Cristina Zomer

Di ogni riunione dell'Assemblea dei Soci viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni impegnano tutti i soci.

ART. 12

(Organo di amministrazione)

L'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, è l'organo di governo dell'associazione. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di rieleggibilità.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART. 13

(Competenze dell'Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che per Legge o per Statuto sono di pertinenza esclusiva dell'Assemblea;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei Soci per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'organo stesso;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- ripartire ai propri membri il compenso, eventualmente, determinato dall'Assemblea dei Soci in favore dell'Organo di amministrazione.

ART. 14

(Funzionamento dell'Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. La convocazione dell'Organo di amministrazione è effettuata mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo lettera o tramite strumenti elettronici, contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno. La comunicazione deve essere spedita almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta un giorno prima della data prevista per la riunione.

Stefano Zana

Corstine Zana

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

ART. 15 **(Presidente)**

Il Presidente:

- ha la firma e rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni, nei confronti di terzi ed in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo amministrativo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari, postali previa autorizzazione dell'organo amministrativo, ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati;
- ha la facoltà di nominare avvocati, delegati e/o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e l'Organo di amministrazione.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Vicepresidente, qualora nominato dall'Organo di amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di controllo collegiale sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Stefania Benu

Cristina Donow

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 17
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79 comma 2 del D.lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e/o dai regolamenti.

ART. 21
(Bilancio di esercizio)

L'Esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Stefano Perna

Christine Bonow

ART. 22

(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 23

(Lavoratori e attività di volontariato)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e nelle condizioni definite preventivamente dall'Organo amministrativo.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 25

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Stefania Zucchi

Christine Bonomi